15623

PIANO

DI UNO, O PIÙ SPEDALI DI CAMPAGNA

Che può anche mettersi in pratica, o in uno Accantonamento, o in Guernigione

Il qual Piano è stato formato dal Direttor Generale degli Spedali Militari

CAVALIER

D. GIOVANNI VIVENZIO

Ed approvato da SUA MAESTÀ.

NAPOLI
NELLA STAMPERIA REALE
MDCCC.

Digitized by Google

Digitized by Google

ART. I. Individui, che neceſſitano in uno Spedale di una delle tre claſſi rammentate ſopra.

Un Contraloro.
Un Ajutante del detto.
Due Cappellani.
Un Medico maggiore.
Un Chirurgo maggiore.
Due Pratici di Chirurgia.
Due detti di Medicina.
Uno Speziale.
Un Ajutante del medeſimo.
Due Infermieri.
Due Salaſſatori, ed Unzionarj.
Un Guardaroba.
Un Coco con un ajutante.
Un Sargente Invalido per capo di quel dato numero di Preſidiarj, o Forzati, che ſono deſtinati per ſervire lo Spedale.

ART. II. In caſo che il biſogno richiede altro numero d' Individui, allora dal Direttor generale, o da chi ne farà interinamente le veci ſi daranno le convenienti diſpoſizioni, nè ſi mancherà indi di ſubito farlo preſente alla Real Segreteria di Guerra, ed all' Intendente dell' Eſercito dal Direttor generale, ſe è preſente, e non eſſendovi, dal Vicedirettore, il quale ne informerà anche il menzionato Direttor generale, per ſerbare la regolarità del ſervizio, non dovendo niuno eſſere ammeſſo a ſervire negli Spedali ſenza la Reale approvazione.

ART. III. Come il buon ſervizio del Re eſige, che vi ſia una regolata amminiſtrazione per le diverſe ſpeſe, che

occorrono per il mantenimento degli Spedali, perciò vi sarà una Officina per detto importante oggetto composta da' seguenti soggetti.

Il Direttor Generale capo, o chi sarà interinamente le sue veci.

Due Ufiziali da prendersi o dall' Intendenza Generale dell' Esercito, o dalla Rota de' Conti.

Un Cassiere.

Un Ajutante del detto.

ART. IV. L' Officina de' Conti, ed il Direttor generale, o chi ne sarà interinamente le veci sarà permanenza nel luogo dove sarà lo Spedal generale, o in altro luogo, che crede il Direttor generale conveniente, il quale sia a portata di ricevere tutti i rapporti de' Contralori degli Spedali.

ART. V. Si formerà una cassa di legno ben ferrata con due serrature, una dall' altra diversa. La suddetta cassa starà in casa del Direttor generale, o di chi ne sarà le veci. Una chiave sarà data al Cassiere, e l'altra resterà in potere del Direttor generale.

ART. VI. In ogni settimana il Cassiere sarà un bilancio di esito, e d'introito, e lo passerà al Direttor generale; acciò il medesimo possa essere a giorno del denaro, ch' esiste in cassa.

ART. VII. Ogni qualvolta necessiterà del denaro in cassa, ne sarà il Cassiere la dimanda in iscritto al Direttor generale, o a chi sarà le sue veci; e dal Direttore poi se ne passerà la richiesta per via dell' Intendente di Campagna alla Real Tesoreria di Campagna, o altra, riscuotendone il Direttor generale il corrispondente ricevo del Cassiere nell' atto dell' immissione del danaro, che si sarà in cassa; quale ricevo, e domanda antecedente fatta dal Cassiere saranno registrati ne' libri di cassa, che si conservano nell' Officina de' Conti, ed il ricevò sarà ben custodito dal Direttor generale, o da chi per esso.

ART.

Digitized by Google

ART. VIII. In ogni primo di meſe ſi darà un buon conto ad ogni Contraloro, facendone la richieſta al Direttor generale, quale richieſta ſarà regiſtrata nel libro de' conti, che ſi tiene nella Direzion generale, ed indi ſe ne paſſerà l'ordine al Caſſiere, in piè del quale il Caſſiere ne ritirerà le corriſpondenti cauzioni, che le terrà ben conſervate, e regiſtrate nel libro di caſſa.

ART. IX. In ogni fine di meſe ſarà obbligo di ciaſcun Contraloro di preſentarſi nella Direzion generale con i loro riſpettivi conti documentati, con la mappa generale di tutti i commeſtibili conſumati, e con i libri ordinativi de' Profeſſori, e ſtati generali d' oſpitalità, quali conti ſaranno bene eſaminati nella Direzion generale, e confrontati con i libri d' ordinazioni, e ſaranno regiſtrati particolarmente nel libro de' conti della Direzione, e ſe ne formeranno gli aggiuſti, che ſi paſſeranno al Caſſiere con ordine del Direttor generale. Il Caſſiere in viſta dell' aggiuſto fatto dalla Direzione conteggerà con i Contralori, ritenendoſi il bonconto datogli nel primo del meſe.

ART. X. Sarà in obbligo il Caſſiere di regiſtrarſi li conti, e gli aggiuſti, che gli ſaranno rimeſſi dalla Direzione. Li conti originali il Caſſiere li manderà al Direttor generale, e queſto all' Intendente di Campagna, che li traſmetterà nelle Officine di Campagna pel diſcarico del denaro, che ſi prende, e gli aggiuſti, e ricevi ſaranno da lui (Caſſiere) conſervati.

ART. XI. Il Direttor Generale, o chi ne farà interinamente le veci, dovrà apporre il V. B. a tutti gli ſtati dell' oſpitalità, far regiſtrare li totali delle giornate diſtintamente regiſtro per regiſtro, e rimetterli ſubito nelle Officine di Campagna per via dell' Intendente, acciocchè eſſe poſſano fare li loro aggiuſti con i riſpettivi Reggimenti.

ART. XII. Ad ogni Contraloro gli ſi accordano giorni

ſei

ſei di tempo da formar i loro conti ; e ſtati d' oſpitalità elaſſo tal termine , e non preſentandoſi alla Direzion generale ſarà privato d' impiego , ed arreſtato .

ART. XIII. Nella fine d' ogni ſettimana ſono in obbligo li Contralori rimettere nella Direzion generale un rapporto di tutti gl' Infermi , che nello Spedale eſiſtono , individuando le differenti malattie , acciò ſi poſſa formare il rapporto generale da rimetterſi alla Real Segreteria di Guerra .

ART. XIV. Come una lunga eſperienza ha dimoſtrato , che ſogliono eſſere negli Spedali di Campagna degl' Infermi affetti da malattie croniche , come dolori gallici ec. , e non potendoſi queſti curare negli Spedali di Campagna , ed all' incontro tenendo occupato un numero non indifferente di letti ; perciò i Contralori de' riſpettivi Spedali in ogni fine di meſe preſenteranno nella Direzion generale una nota di tutti gli ammalati , che ſono afflitti da malattie croniche , quale nota dovrà eſſer firmata dal Medico , e Chirurgo maggiore dello Spedale ; riunite nella Direzion generale tutte le dette note ſi paſſeranno con lettera d' ufficio dal Direttor generale , o da chi lo rappreſenta all' Intendente di Campagna , che le preſenterà al Generale in capo , acciò dia gli corriſpondenti ordini , che detti Infermi paſſino a curarſi ne' Spedali di Napoli .

ART. XV. In ogni fine di meſe , dopo riuniti tutt' i conti degli Spedali , ſi dovrà formare dalla Direzion generale una Mappa generale , dichiarando in eſſa le ſpeſe erogate diſtintamente per ogni Spedale , aggiungendovi il totale delle giornate d' oſpitalità , quale Mappa ſarà preſentata al Direttor generale , ove rileverà le ſpeſe fatte per ogni Spedale , e conoſcerà nell' iſteſſo tempo l' abilità , e l' economia uſata da ogni Contraloro .

ART. XVI. Neceſſitando per l' eſecuzione di tal Mappa le note de' medicamenti ; perciò ſarà in obbligo lo Speziale

Digitized by Google

ziale maggiore tenere a ſue ſpeſe un contiſta, per potere al più tardi il giorno 6. del meſe preſentare nella Direzione generale i conti menſuali finalizzati, e firmati dai corriſpondenti Profeſſori maggiori, elaſſo qual termine, e non preſentate le ſopra enunciate note dell' importo, e conſumo de' medicamenti, non potrà lo Speziale maggiore più ripeterne il pagamento. Il Direttor generale dovrà nel fine della commiſſione preſentare tutti i conti originali all' Intendenza di Campagna per eſaminarſi, e diſcuterſi, e renderſene conto a S. M., co' quali conti dovrà unire gli ſtrumenti, e le convenzioni de' partiti formati.

ART. XVII. Siccome gli Spedali di Campagna ſono ſituati ne' Paeſi, ſarà cura del Direttor generale, o chi farà le ſue veci, formare le partite con tutta la poſſibile economia de' generi, che neceſſitano per il mantenimento de' riſpettivi Spedali, o pure deſtinare perſona per tale incumbenza.

Dovrà mantenerſi una corriſpondente Guardia Militare ove eſiſte la caſſa per la cuſtodia del denaro, e per l' Officina. Queſta guardia dipenderà dal Direttor generale relativamente alla cuſtodia ſuddetta; ed il ſuo Capo farà i rapporti tanto al Direttor generale, quanto all' Autorità Militare corriſpondente.

ART. XVIII. Dovrà avere il Direttor generale due almeno ordinanze di Cavalleria, onde poſſa ſpedire per gli Spedali quelli preſſanti, e neceſſarj ordini, che convengono, le quali ordinanze dipenderanno da lui ſoltanto per il ſervigio relativo agli Spedali.

ART. XIX. Tutte le Guardie degli Spedali dipenderanno dal Direttor generale degli Spedali, e per eſſo da' Contralori, in tuttociò che riguarda alla conſegna, e ſervigio di Spedale: ma i Capi di tali guardie, oltre al rapporto da farſi al Direttore, o Contraloro, faranno i rapporti regolari anche all' Autorità Militare corriſpondente, giuſta le Reali Ordinanze.

ART.

Digitized by Google

ART. XX. Per gli Spedali, o Spedale d' Apruzzo deve tenerſi lo ſteſſo metodo, nominandoſi ivi un Vicedirettore, il quale deve in ogni meſe rimettere nella Direzion generale tutti i conti formati nella maniera ſopra eſpoſta. Per il denaro, o verrà preſo da una Teſoreria ivi eſiſtente, o pure ſarà cura della Direzion generale rimetterlo con le dovute cautele al Vicedirettore ivi eſiſtente.

Ogni qualvolta le Truppe devono far moſſe, il Generale darà gli ordini, che ſtima convenienti all' Intendente di Campagna, che riguardo alla Dipendenza degli Spedali ne avviſerà il Direttor generale de' medeſimi, perchè ſi diano le diſpoſizioni appartenenti all' incarico di coſtui, onde evitare tutti quegl' inconvenienti accaduti nel paſſato.

Gli Spedali del Sangue devono marciare colla Truppa, quando queſta va ad affrontare il nemico, o è poſtata, e viene attaccata; ma ſubito che ogni Reggimento è proviſto di tre Chirurgi colle loro riſpettive caſſe di ferri di Chirurgia, medicamenti, e bendaggi, non ſono neceſſarj formarſi tali Spedali, ma ſolamente provvedere i Chirurgi maggiori di una tenda da Spedale, per fare la prima medicatura ai feriti, ed indi ſopra de' carri a tal uſo deſtinati farli traſportare ne' vicini Spedali o nel generale.

Il Re ſi è degnato approvare quanto ſi preſcrive in queſto Piano, ed ha comandato, che ſi metta in eſecuzione. Palazzo 6. Ottobre 1800.

FERDINANDO LOGEROT.

C 15693

Digitized by Google